



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ITALIA DA GUSTARE”

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale e di utilità sociale denominata “**ITALIA DA GUSTARE**” (di seguito “**Associazione**”).

La denominazione “ITALIA DA GUSTARE”, con i relativi segni distintivi, è concessa in licenza d'uso all'Associazione da parte di Le Roy S.R.L. in virtù di apposito contratto stipulato tra quest'ultima e tutti i Soci Fondatori dell'Associazione in data 15 gennaio 2019. Le Roy S.R.L. rimane proprietaria esclusiva della succitata denominazione, e ne vede regolamentato ogni utilizzo all'interno del predetto contratto.

L'Associazione ha sede legale in 20127 Milano (MI), Viale Brianza n. 24.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito della Città Metropolitana di Milano. Tale trasferimento non comporta variazione di Statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno anche costituirsi sezioni nell'ambito del territorio nazionale.

L'Associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre associazioni nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione del patrimonio culturale, artistico, della moda, industriale, artigianale, agricolo ed enogastronomico, con particolare riguardo ai prodotti del territorio e alla “Dieta mediterranea”.

L'Associazione si propone di promuovere il concetto italiano del gusto in tutte le sue forme e accezioni e, per quanto riguarda il comparto enogastronomico, la Dieta mediterranea, con specifico riguardo alla tradizione, alla qualità, alla provenienza, alla sicurezza, ai sistemi produttivi, alla sostenibilità e alla lotta allo spreco.

Tra le finalità c'è anche quella di contribuire alla formazione professionale di personale tecnico e specializzato nel mondo agricolo e dell'enogastronomia.



L'Associazione potrà compiere ogni azione o atto direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali e potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti e organismi specializzati, società e istituti universitari, anche mediante accordi o convenzioni. Gli eventuali corrispettivi a fronte di prestazioni da parte dei predetti soggetti saranno calcolati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10, c. 6, lett. b), del D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione potrà svolgere attività editoriale, producendo pubblicazioni a stampa e via internet e organizzare manifestazioni, convegni, corsi e seminari, volti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle sue finalità istituzionali e, più in generale, alla raccolta di contributi personali, economici e materiali per il perseguimento delle proprie finalità. La cultura del territorio italiano verrà pertanto promossa mediante materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale, nonché tramite campagne informative, di sensibilizzazione e orientamento, attraverso convegni, seminari, corsi e manifestazioni, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali. E ancora: la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali web, radiofonici, televisivi, cinematografici, con servizi anche nell'ambito del giornalismo, della comunicazione e degli uffici stampa, con attività connesse a promozioni turistiche a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

L'Associazione è aperta a chiunque, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità o etnia, religione e ideologia, ne condivide interessi, scopi e idealità, così come indicati nell'Art. 2 che precede, e intenda partecipare e dare il proprio contributo alle iniziative che di volta in volta l'Associazione deciderà di realizzare, previa ammissione ai sensi del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo in ogni caso il diritto di recesso.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Benemeriti.

(di séguito complessivamente “**Soci**”)



- a) Sono Soci Fondatori le persone fisiche che, impegnatesi nella fase costitutiva dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo di cui il presente Statuto costituisce allegato.
- b) Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e ne vengono ammessi all'interno con le modalità *infra* previste.
- c) Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per aver effettuato versamenti in favore dell'Associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. A costoro non viene richiesta la quota associativa e non godono di alcun potere decisionale circa le scelte di indirizzo e le attività dell'Associazione.

Art. 5 – Ammissione dei Soci e recesso

L'ammissione di un nuovo Socio Ordinario è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo al completo e con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei votanti.

L'ammissione di un Socio Benemerito viene proposta da uno dei membri del Consiglio Direttivo e accolta con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori riunita nella sua totalità e a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei votanti.

Gli Organi preposti devono provvedere in ordine alle rispettive domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento: in mancanza, la domanda s'intende respinta. In caso di espresso diniego non sono tenuti a motivare la decisione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

La qualità di Socio Ordinario e Benemerito si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota nel caso di Socio Ordinario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione. In tal caso la decadenza dalla qualità di Socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali la stessa sia stata deliberata.

Qualunque Socio può notificare in qualsiasi momento la sua volontà di recedere dall'Associazione, e tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo alla data di notifica. Il recesso per giusta causa può avere anche effetto immediato.



Art. 6 – Diritti dei Soci

I Soci Fondatori hanno diritto:

- a partecipare a tutte le Assemblee dei Soci Fondatori direttamente o per delega;
- ad esprimere il proprio voto su tutte le questioni relative alla vita e alla gestione dell'Associazione;
- a discutere e approvare i rendiconti economici;
- a eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- ad essere eletto membro di tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione.

I Soci Ordinari e Benemeriti hanno diritto:

- a un trattamento economico di favore nel caso di iniziative a titolo oneroso promosse dall'Associazione;
- a essere aggiornati, via email o tramite il sito web, sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 7 – Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- a osservare il dettato del presente Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- a portare avanti gli incarichi o i compiti assegnati, e svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi dell'Associazione
- a osservare una condotta e a un contegno rispettosi dell'Associazione, delle sue finalità e degli altri Soci.

Art. 8 – Organizzazione e Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di 7 (sette) anni; è altresì espressamente prevista la possibilità di sommare le attribuzioni di più cariche in una.



Ai Soci Fondatori che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea dei Soci Fondatori con apposita deliberazione, e dalla disciplina fiscale.

È altresì costituita in senso all'Associazione una Commissione Revisione Contabile, presieduta da un Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente dell'Associazione; nella nomina verranno indicate durata dell'incarico ed eventuali specifiche attribuzioni.

Alla Commissione Revisione Contabile è attribuito il ruolo di coadiuvare il Presidente e il Tesoriere nella conduzione contabile, fiscale e amministrativa dell'Associazione.

L'azione della Commissione viene attivata solo dietro espressa istanza del Presidente dell'Associazione e per le materie che le competono.

Il ruolo di Presidente della Commissione Revisione Contabile potrà essere ricoperto anche da un consulente fiduciario esterno all'Associazione; il Presidente dovrà, su indicazione del Presidente dell'Associazione, nominare altri 2 (due) membri scelti tra i Soci per operare sulle questioni che sono espressamente delegate dal Presidente dell'Associazione alla Commissione.

Il Presidente della Commissione renderà al Consiglio Direttivo al termine dello specifico mandato di volta in volta affidatogli.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i Soci Fondatori, i quali hanno diritto di voto, e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione dei regolamenti interni e le decisioni sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché sul programma per l'anno in corso;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente;
- la nomina delle cariche onorarie;
- la nomina dei delegati alla gestione di particolari programmi e iniziative scientifiche;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina e la revoca dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di programmazione, e ogni qualvolta lo stesso



Presidente oppure 1/5 (un quinto) dei componenti l'Assemblea dei Soci Fondatori ne ravvisi l'opportunità.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. Esso deve contenere il luogo, la data e l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i Soci Fondatori.

I Soci Fondatori possono partecipare personalmente o anche mediante collegamento audio/video. Ogni Socio Fondatore impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta.

Nessun componente del Consiglio Direttivo, così come nessun Socio Fondatore, può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Art. 10 – Validità dell'Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione, con la presenza (fisicamente o per delega) di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 12 (dodici) ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) di tutti i Soci Fondatori aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 11 – Svolgimento dei lavori

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età cronologica.

Il Presidente viene coadiuvato dal Segretario Generale e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori.



Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale, inserito nell'apposito Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Ogni Socio Fondatore avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di 3 (tre) deleghe.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e dai consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori nell'ambito degli stessi Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto sempre da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, in numero minimo di 3 (tre).

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, qualora non previamente nominati nell'atto costitutivo.

Il Presidente e i consiglieri durano in carica 7 (sette) anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in via straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, oppure dallo stesso Presidente per motivi di necessità e/o urgenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ed è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti o, in caso di assenza delle formalità previste per la convocazione, quando è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, inserito nell'apposito Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.



Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- gestire l'Associazione;
- deliberare sull'ammissione dei Soci;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali (in particolare organizzare almeno una riunione scientifica all'anno) e dirigere l'attività culturale;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea dei Soci Fondatori;
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea dei Soci Fondatori;
- determinare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e formulare i programmi scientifici dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci Fondatori;
- nominare al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- nominare il Presidente della Commissione Revisione Contabile;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci Fondatori per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale (bilanci annuali, preventivo e consuntivo) e decidere misura e modalità di pagamento delle quote annuali;
- curare i rapporti con le istituzioni e gli enti esterni;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;
- presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Dura in carica per il periodo di 7 (anni) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente ha la firma, la rappresentanza sociale e quella legale dell'Associazione in giudizio nei confronti di terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e ne sottoscrive il verbale delle sedute. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, e ne promuove le riforme. È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Supervisiona la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.



Una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre associazioni. In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, il quale deve però ratificarli nella prima riunione successiva.

Art. 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

In caso di assenza e/o di improvviso e temporaneo impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni e i poteri.

Art. 17 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e coopera operativamente alla gestione dell'Associazione nelle materie che gli sono delegate dal Presidente.

È eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 18 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Segretario Generale è diretto collaboratore del Presidente, cura la redazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Il Tesoriere sovrintende alla gestione di cassa, economica, finanziaria e fiscale dell'Associazione e ne tiene la contabilità. È depositario di somme e valori, provvede all'incasso delle quote associative, tiene e aggiorna i registri aventi valenza fiscale e contabile e predispone il bilancio consuntivo e preventivo.



Art. 20 – Cariche onorarie

L'Assemblea dei Soci Fondatori potrà, su proposta del Consiglio Direttivo e a seconda delle esigenze dell'Associazione, nominare qualsivoglia carica onoraria ricompresa tra gli Organi dell'Associazione, indicando nell'atto di nomina durata ed eventuali specifiche attribuzioni.

Ogni carica onoraria avrà sole funzioni consultive e mai di amministrazione e/o legale rappresentanza; i nominati potranno partecipare alle Assemblee dei Soci Fondatori e, previo invito del Consiglio Direttivo, anche alle riunioni dello stesso.

Art. 21 – Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce, confermandola o modificandola, la quota annuale di iscrizione, a suo insindacabile giudizio.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a sostegno dell'Associazione. Tutti i versamenti sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né di morte, di estinzione, recesso o esclusione.

Art. 22 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio sociale;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ogni altro tipo di entrata e utilità derivante o connessa con le attività istituzionali.

Art. 23 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione:

- il bilancio preventivo e il programma dell'attività sociale entro 2 (due) mesi dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. A questo termine ultimo è prevista deroga fino a 6 (sei) mesi solo in caso di necessità o impedimento fondati e incontestabili.

È fatto divieto di distribuire in qualsiasi modo qualsivoglia utile o avanzo di gestione, nonché fondi o capitali dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo viene determinato dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere sempre reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e di quelle ad esse correlate.

Art. 24 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati progressivamente e regolarmente vidimati a cura del Presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 25 – Revisioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato o integrato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini generali o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 27 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V dello stesso, nonché a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 28 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalla parti contendenti e, in mancanza di accordo sulla nomina, provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

* * *